

OMICIDIO SERENA MOLLICONE - GIALLO DI ARCE

PROCESSO BELLI: LA CONSULENZA TECNICA VINCENTE PRESENTATA DALLA DIFESA DELL'IMPUTATO.

Pubblichiamo la relazione tecnica di analisi investigativa criminalistica criminologica prodotta dal criminologo Carmelo Lavorino dopo essere stato ascoltato come consulente tecnico della Difesa nel processo contro Carmine Belli. La consulenza tecnica sottoscritta da Carmelo Lavorino n.q. di CT Criminologo Criminalista, Marco Lilli Investigatore privato autorizzato alle indagini penali e CT, Dante Davalli Investigatore privato autorizzato alle indagini penali e CT, Giuseppina Ruffo Psicologa e CT, Enrico Delli Compagni Psicologo, Fulvio Marsella Consulente Tecnico, tutti facenti parte del CESCRI (Centro Studi Criminalisti Criminologici Investigativi) È STATA L'ASSO VINCENTE CALATO DALLA DIFESA DI BELLI AL MOMENTO OPPORTUNO E CON GRANDE ACUME STRATEGICO

AUTORI: *Carmelo Lavorino, Dante Davalli, Enrico delli Compagni, Marco Lilli, Fulvio Marsella, Jusi Ruffo.*

L'INCARICO

I sottoscritti (...) sono stati incaricati dagli Avvocati Romano Misserville e Silvana Cristoforo, Difensori del Sig. Carmine Belli imputato nel proc. 2710/01 del reato di omicidio ai danni di Serena Mollicone, di effettuare apposita relazione tecnica di analisi criminalistica criminologica investigativa a favore di Carmine Belli.

1 - IL METODO APPLICATO

Il metodo che questi consulenti hanno adottato è il MOCCI - Modello Operativo Criminalistico Criminologico Investigativo - e dell'Analisi Investigativa Sistemica. Suddetto metodo consente di affrontare razionalmente e scientificamente i classici sei problemi dell'investigazione criminale, problemi-questioni che hanno la caratteristica della sovrapposibilità parziale o totale e della simultaneità, in quanto un problema non è mai originato da una sola causa/circostanza, ma da diverse, quindi, è multifattoriale e del tipo complesso.

Si elencano i sei problemi focus dell'investigazione criminale e del MOCCI:

- *Problema Investigativo 1* - Individuazione dell'autore di un reato e/o di comportamenti che hanno prodotto uno o più effetti, uno o più eventi.
- *Problema Investigativo 2* - Prevenire un comportamento criminale e/o un danno / minaccia a un bene, prevenire un rischio criminale.
- *Problema Investigativo 3* - Risoluzione di un caso rispondendo al quesito di chi ha formulato l'istanza per soddisfare un proprio bisogno di conoscenza e/o di esigenza.
- *Problema Investigativo 4* - Supportare una teoria investigativa completa e definita.
- *Problema Investigativo 5* - Confutare una teoria investigativa completa e definita.
- *Problema Investigativo 6* - Trovare e provare elementi a discolorpa o a incolpazione/accusa di un soggetto.

Il suddetto metodo consta di 23 passi ed applica cinque Matrici, la MALMEV - Matrice Logistica e Management dell'Evento; il MODULO 7 S - Strategia, Struttura, Sistemi, Skills, Stile, Staff, Shared Values; la MOCO - Matrice Organizzativa Cronologica dell'Omicidio; la MACREV - Matrice Cronologica della Ricostruzione dell'Evento; la TAPEC - Tabella delle Possibilità Esecutive del Crimine.

2 - GLI ATTI DI RIFERIMENTO

- I. Il fascicolo processuale fattoci visionare dagli Avvocati Difensori del Sig. Carmine Belli.
- II. Le fotografie a colori del fascicolo processuale di scarsa qualità visiva, di colori e di definizione in quanto trattasi di esiti di passaggio allo scanner.
- III. Le fotografie a colori numerate da 1 a 32 e consegnate ai Difensori del Belli dai Carabinieri, fotografie scattate il 3.6.2001 in occasione del rinvenimento della salma di Serena Mollicone, queste di buona qualità essendo fotografie.
- IV. La videocassetta degli eventi "rinvenimento del cadavere" e l'ispezione cadaverica" della Mollicone, ambedue gli eventi riferiti al 3.6.2001, mentre, INCREDIBILMENTE ED ERRONEAMENTE il secondo evento è stato ritenuto da qualche CTPM come "autopsia" e come datato 4.6.2001, invece la videocassetta è stata interamente registrata il giorno 3 giugno 2001 e MAI è stata ripresa in video l'autopsia.
- V. Le seguenti consulenze tecniche esperite dai CT del PM:
 - a. Relazione di consulenza tecnica medico-legale autoptica
 - b. Consulenza tecnica biologica
 - c. Consulenza dattiloscopica
 - d. Consulenza chimico-tossicologica
 - e. Indagine tecnica sul telefono cellulare
 - f. Esame tecnico materiale audio-visivo
 - g. Accertamenti tecnici medico legali
 - h. Accertamenti biologici presso ex caserma CC Arce
 - i. Accertamenti tecnici su presunta sostanza stupefacente
 - j. Accertamenti tecnici eseguiti su coperchio in alluminio e pallone
 - k. Accertamenti tecnici eseguiti sul talloncino prenotazione visite odontoiatriche
 - l. Accertamenti tecnici esperiti nei luoghi in uso a Carmine Belli
 - m. Accertamenti tecnici comparativi su nastro adesivo
 - n. Relazione tecnica su impronte
 - o. Relazione su indagini dattiloscopiche
 - p. Relazione UACV e Squadra Mobile di Frosinone
 - q. Gli atti precedentemente svolti da questi consulenti QUALI:
 - Esperimenti tecnici sui tempi e sui percorsi
 - Sopralluoghi sulla scena del rinvenimento della salma della Mollicone
 - Le Consulenze Tecniche prodotte da questi Consulenti ai Difensori in occasione di precedenti atti difensivi e la consulenza del Prof. Giancarlo Umani Ronchi.

3 - PREMESSA FONDAMENTALE

Questi Consulenti fanno presente quanto segue:

3.1 - l'increscioso, originale ed esclusivo accadimento del fatto che le fotografie e la video cassetta siano state pagate euro 1872,00 e ritirate per motivi di ristrettezza economica dai familiari dell'imputato a processo iniziato; originale sia nel *quantum*, se comparate con la tabella che segue, parte integrante di una normativa specifica in materia di spese di giustizia, sia nell'addebitare all'imputato le spese di giustizia che invece sono sempre anticipate dall'erario almeno fino a sentenza; di fatto:

D.P.R. 30-05-2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

(OMISSIS)

Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

(OMISSIS)

ART. 269 (L) - (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1) Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

(OMISSIS)

Allegato n. 8 [1] - (Art. 269) Diritto di copia - Su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto - Diritto di copia forfettizzato

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore euro 3,10

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti euro 4,65

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore euro 5,16

Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti euro 6,20

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti euro 7,75

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB euro 3,62

Per ogni compact disc euro 258,23

3.2 - che molte fotografie sono di scarsa qualità visiva, in quanto, essendo state passate allo scanner non presentano quelle caratteristiche di nitidezza utili a un approfondimento e a specifiche comparazioni e, oltretutto, presentano i colori alterati che, a loro volta, alterano (o possono alterare) quanto questi Consulenti vanno a osservare; a questo inconveniente vi è da aggiungere la seguente considerazione: come mai non si è provveduto alla duplicazione diretta del negativo se trattasi di reflex, e del file se trattasi di memory card (macchina digitale)?

3.3 - che dell'operazione di passaggio allo scanner di suddette foto inspiegabilmente non è stato realizzato apposito CD e consegnato a questi Consulenti, tanto che gli stessi hanno dovuto passare allo scanner l'intero fascicolo fotografico (già passato allo scanner dalla ditta cui si è rivolta la Squadra Mobile di Frosinone, ditta che ha incassato la somma di euro 1872 per un'attività che questi Consulenti potevano esplicitare gratuitamente) per poi analizzare le foto anche al computer ed effettuare i dovuti ingrandimenti utili all'espletamento dell'incarico; peraltro era sufficiente fare delle fotocopie a colori per ridurre sia i tempi di duplicazione, sia le spese di realizzazione delle fotocopie medesime;

3.4 - che non esiste alcun video di riprese delle attività di ispezione e perquisizione relative A) la macchina dell'imputato, B) la casa dell'imputato in Arce via Milite Ignoto, C) il garage dei genitori sito in Roccadarce, D) la casa in cui l'imputato aveva abitato sino all'ottobre 2000 sita in loc. Campostefano, tutte attività investigative che hanno prodotto elementi che, bene o male, sono inseriti nell'ipotesi accusatoria, come, ad esempio, il tagliandino del dentista e la busta nera di nylon con adesivo nastro adesivo.

3.5 - che le riprese di cui al punto 4) dovevano essere attuate A) perché così è stabilito nei vari protocolli del sopralluogo, B) così si agisce per evitare future polemiche e incertezze, C) così si agisce per congelare l'intera operazione info-investigativa, D) così si agisce per la c.d. "catena di custodia della prova", E) perché il Belli era totalmente attenzionato dall'AG e dalla PG, F) perché questo è il protocollo stabilito - in diversi convegni di sopralluogo e di criminalistica - dopo il maggio 1992, quando in seguito alla famosa maxiperquisizione nella casa di Pietro Pacciani in Mercatale Val di Pesa fu rinvenuta - fra sospetti, contraddizioni e polemiche - la famosissima cartuccia interrata nell'orto, cartuccia resa visibile in un giorno di pioggia da un fantomatico e provvidenziale raggio di sole, G) perché così si è deciso di agire a livello di sopralluogo dopo la perquisizione nella casa dello stesso Pacciani quando e dove, nel giugno 1992, fu rinvenuto improvvisamente un portasapone bianco anonimo che poi divenne portasapone color rosa pallido con marchio Deis, anch'esso portasapone prima elemento di prova, poi elemento di grossa polemica anche processuale, oltre che tecnica, scientifica e procedurale, H) perché la letteratura sulla tecnica e sulla metodologia del sopralluogo consiglia di eseguire sempre e comunque videoriprese.

3.6 - Il non avere effettuato attività di videoripresa durante le ispezioni e perquisizioni nelle pertinenze dell'imputato Belli, all'epoca "soggetto quasi indagato, specialissimo ed attenzionato", ha creato un enorme vuoto info-investigativo che tutte le analisi sulla vicenda soffrono - comprese quelle di questi Consulenti -, attività di videoripresa continua che non potevano non essere pianificate e desiderate in quanto a gestire l'attività info-investigativa sul Belli c'erano anche esperti del sopralluogo e della scena del crimine.

4 - OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI CHE NON RISULTANO ESSERE STATE RAPPRESENTATE DAI CTPM SU ELEMENTI OGGETTIVI

a - mezzo costrittorio, verosimilmente spago, attorno alla busta Eurospin

Le fotografie n° 27 e 28 del fascicolo della CTPM d.ssa Conticelli (fascicolo composto da 102 foto) - ALL. A - dimostrano senza ombra di dubbio che dopo l'imbustamento del volto della Mollicone l'autore del confezionamento ha proceduto ad assicurare la busta con un mezzo di costrizione flessibile, malleabile, estendibile, pendulo e non rigido o semirigido, un mezzo costrittorio che è stato passato almeno TRE volte attorno al capo ed alla busta che lo avvolgeva.

La presenza di tale mezzo costrittorio ed assicurativo, sinora non emerso in alcuna consulenza, è ravvisabile nella fotografia in allegato e già nel fascicolo e in due aree della stessa indicate da questi consulenti nell'allegato fotografico.

Suddetta presenza è confermata in toto dalle sequenze del video del sopralluogo e dell'ispezione esterna del cadavere, difatti, è facilmente riscontrata 1) nei fotogrammi corrispondenti ai minuti 15:10 (fotogramma DVD relativo la salma in Fonte Cupa), 2) nei fotogrammi relativi l'ispezione cadaverica e corrispondenti ai minuti 23:00-23:05, fotogrammi DVD corrispondenti all'inserimento della busta e della matassa di nastro adesivo in apposito contenitore dove il suddetto mezzo di costrizione è facilmente visibile in quanto lo si vede dondolare, muoversi e dirigersi verso il basso. La presenza del suddetto mezzo costrittorio è parzialmente intuibile - ma senza il requisito della certezza causa la cattiva qualità delle scansioni tramite scanner - anche nelle foto n° 30, 31.

b - La lunghezza del nastro adesivo usato sulla Mollicone

Non emergono in atti le misure parziali delle matasse di nastro adesivo indicate come reperti 11, 12, 15, 18 - e, naturalmente, nemmeno la lunghezza totale - misure che questi Consulenti vanno a indicare in modo approssimativo ma sicuramente utile all'analisi investigativa totale relativa il processo ed alla valutazione dei tempi, dei modi e delle risorse per eseguire le operazioni di confezionamento della salma:

A. Il rep. 11, busta più spezzoni di nastro adesivo, presenta il nastro stimato in lunghezza mt 0,80 circa. Tale nastro è servito per chiudere a più giri la busta Eurospin a operazioni ultimate.

Non è chiara la traccia di ulteriori tipologie di nastro, causa la cattiva qualità delle immagini per i motivi innanzi detti.

B. Il rep. 18, nastro adesivo usato per bloccare polsi e mani, presenta una lunghezza di circa 5 metri.

C. Il rep. 15, nastro adesivo usato per bloccare le gambe della Mollicone, è stato calcolato per una lunghezza di metri 6 circa.

D. Il rep. 12, nastro adesivo usato per avvolgere il viso della Mollicone (foto n° 3, 4 pag. 13 relazione tecnica SPS firmata Scoyni e Selvatico), a sommari calcoli è stimato in lunghezza mt 1,80 per quattro giri attorno al capo.

In totale sulla Mollicone sono stati usati, per le operazioni di avvolgimento e imbustamento, almeno metri 15 di nastro adesivo bianco individuato dalla PG come marca Ghost. 15 metri di nastro che hanno subito almeno 4 tagli ed almeno 4 complesse operazioni sia di svolgimento dal suo locus naturale, sia di manipolazione, di uso e di avvolgimento della salma. Tali assunti certi fanno ritenere, CON TOTALE CERTEZZA, che le impronte papillari repertate all'interno degli spezzoni sono di un soggetto in diretta ed esclusiva connessione con il crimine "confezionamento e occultamento", soggetto che non può essere Carmine Belli perché le sue

impronte non sono compatibili con quelle del soggetto che ha commesso il crimine del confezionamento più occultamento.

c - I nodi del fil di ferro

Sono stati reperiti spezzoni di fil ferro costrittori della Mollicone alle caviglie, alle gambe ed ai polsi con n° 3 nodi. Ulteriore fil di ferro è quello che univa la salma all'arbusto molto incautamente distrutto durante l'acquisizione investigativa dei dati.

Dalle relative consulenze dei CTPM, non emerge con sufficienza e in modo sistemico ed analitico come sono state eseguite le legature a filo di ferro, la modalità delle stesse, con quale strumento siano state effettuate, in quale verso ruotava la mano (o le mani) che annodava il filo di ferro stesso. Di fatto dalle foto a nostra disposizione sembrerebbe emergere che l'avvitamento del filo di ferro è in senso antiorario, come se fosse stato effettuato da un soggetto non destrimano, inoltre l'estremità del torciglione stringente sempre del filo di ferro sembra essere stato stretto da un arnese con presa di sezione stretta e abbastanza affilata (tronchesine da carpentiere) - del resto l'utilizzo di quel tipo di filo di ferro ricorre per lo più nel campo edile e spesso anche in quello agricolo. Non di meno gli stessi nodi sembrano richiamare una metodica di legatura non del tipo artigianale o arrangiata, bensì un tipo di legatura di tipo sistematico, preciso e coordinato e realizzata con naturalezza come, appunto, sa far bene solo chi ha dimestichezza con quel tipo di materiale, detto di consumo filo di ferro e relativo utensile utilizzato (tronchesine). Inoltre, anche se con estremo rispetto per la vittima e per l'essere umano in genere, questi Consulenti non possono omettere di far presente che nel mondo contadino è uso fissare tramite legatura stretta e proprio a filo di ferro gli arti al corpo ed imbustare la testa degli animali da macello, al fine di poter trasportare dal luogo di soppressione fino al luogo di conservazione in attesa della macellazione vera e propria, in modo da agevolarne il trasporto ed evitare che la fuoriuscita di sangue sporchi il mezzo/veicolo di trasporto e gli stessi operatori trasportanti. Anche per questo si insiste sul fatto che la vittima non può essere stata legata nel luogo del rinvenimento e soprattutto, che la vittima sia stata confezionata in quel modo da persona abituata a porre in essere quel tipo di opera, anche se, ovviamente, su animali e non sull'uomo.

d - Le foto della perquisizione / ispezione nel garage del Belli

1) Le fotografie sono in numero di dieci, UN NUMERO CERTAMENTE NON ADEGUATO A UN CASO GIUDIZIARIO DI SIFFATTA IMPORTANZA.

Non si è a conoscenza se le suddette foto siano state scattate con macchina digitale o con rollino. Nel primo caso il numero è limitatissimo perché una flash card può contenere - in base alla memoria - moltissime foto, e il SPS della Criminalpol certamente non usa card di limitata memoria (ad esempio, 16 megabytes).

Nel secondo caso il rollino è di solito di 36 pose (o 24, anche se desueto), al che, ci si chiede, dove siano finite le altre fotografie.

Per redimere la questione - che sicuramente crea un vuoto info-investigativo - occorre prendere visione del rollino negativo (o dei rollini) e della flash card, proprio per effettuare la statistica delle fotografie scattate ed altri eventuali approfondimenti.

2) Nelle dieci fotografie del fascicolo del SPS non si nota e non è mai stato individuato il cassetto dove il verbale di sequestro indica di avere trovato il bigliettino del dott. Alessandro Di Mambro. Questi consulenti hanno effettuato un sopralluogo nel garage del Belli alla presenza dei genitori dello stesso e dell'Avv. Silvana Cristoforo e non hanno trovato traccia né di tale cassetto, né del mobile (tavolo o altro) che doveva contenerlo. Si fa presente che, considerate le dimensioni dello scatolone, il cassetto che avrebbe dovuto contenerlo dovrebbe essere di proporzioni maestose, quindi, individuabile in una delle dieci fotografie del SPS della Criminalpol.

3) La fotografia n° 9 rappresenta il bigliettino (o meglio, lo spezzone di un bigliettino) dello studio dentistico del Dott. Alessandro Di Mambro. Un ingrandimento dello stesso permette, però, a questi consulenti di ritenere quanto segue:

- il ripiegò dello spigolo superiore destro dimostra che il biglietto non era conservato in uno scatolo bensì stropicciato in una tasca, o solo accartocciato in un contenitore;
- stesso discorso vale per i ripieghi degli estremi inferiori del biglietto, sia il destro, sia il sinistro;
- le strisciature e le rigature che partono dalla sezione mediana sinistra del biglietto biforcandosi fanno intravedere un'attività-regressa di piegamento e stropicciamento;
- il doppio lembo che si vede in corrispondenza della data strappata sembra risultare da attività di rottura effettuata con programmata e metodica lentezza di strappo, e non invece a strappo veloce così come avviene di solito con qualunque foglietto di carta;
- anche in questo frangente si intravede l'exasperazione del calcolo delle probabilità perché 1) lo strappo casuale va a concretizzarsi in modo che vi sia totale visibilità dell'intestazione del biglietto, parziale visibilità della data, totale visibilità dell'orario, 2) invece di ritrovarsi la parte che non sarebbe stata utile contro Belli, si trova proprio quella che potrebbe essere considerata, a livello induttivo, un frammento d'indizio contro il Belli.

e - Lo sterco rinvenuto sulle gambe di Serena Mollicone

Non emerge negli atti di consulenza tecnica scientifica e in alcun atto processuale che lo sterco rinvenuto sulle gambe della Mollicone sia di origine animale e non umana.

Detta considerazione va a saldarsi all'elemento oggettivo che non sono stati analizzati i pantaloni della Mollicone che risultavano comunque umidi e con forte odore di urina.

Se sterco e urina sono umani ci si trova innanzi a uno scenario particolare che porta verso specifiche piste investigative non praticate e con tracce criminalistiche utili alle indagini.

Se un elemento è di origine umana e l'altro è di origine animale si hanno sempre tracce criminalistiche utili alle indagini con specifiche piste investigative non praticate.

Se sterco e urina sono di origine animale il significato è del tipo logico e temporale, significa che il produttore territoriale le ha depositate solo la notte del sabato, altrimenti ve ne sarebbe una maggiore quantità. In questo contesto sarebbe poi da valutare, anche se improbabile ma non impossibile, che lo sterco animale possa essere un messaggio e/o un atto simbolico dell'occultatore.

f - La cronologia delle attività su Serena Mollicone è del tipo esclusivo

Il confezionamento di Serena Mollicone è stato del tipo complesso e fasico, sono sopravvenute diverse azioni fatte in tempi e in modi diversi. La cronologia è basata sulla logica dell'esclusione combinata ai metodi induttivo e deduttivo.

Dalle risultanze delle consulenze tecniche non emerge siffatta cronologia.

LE FASI CRONOLOGICHE (LINEA TEMPORALE)

FASE 1 - disattivazione volontaria o non della vittima tramite colpo all'arcata sopracciliare sinistra; oppure svenimento della stessa causa circostanze ignote con evento finale lesione arcata sinistra sopracciliare; oppure morte improvvisa con evento finale lesione arcata sinistra sopracciliare;

FASE 2 - tentativo di lavaggio della ferita (consulenza Conticelli);

FASE 3 - attesa degli eventi; ruminazione dell'accaduto; valutazione formazione dei ditteri;

FASE 4 - legatura con nastro adesivo delle mani;
- legatura con nastro adesivo delle gambe;
- legatura con nastro adesivo del volto;

FASE 5 - legatura con filo di ferro delle mani;
- legatura con filo di ferro delle gambe;

- legatura con filo di ferro delle caviglie;

FASE 6 - imbustamento della testa e del volto;

- fissaggio della busta alla testa con giri di nastro alla base del collo;

- legamento di un filo, laccio o legaccio, ben visibile durante l'esame autoptico esterno, ma non repertato, attorno alla busta (elemento nuovo);

FASE 7 - attesa del momento opportuno per il trasporto;

FASE 8 - trasporto del corpo dal luogo della morte alla macchina;

FASE 9 - caricamento nella vettura;

FASE 10- trasporto della vittima;

FASE 11 - ritualità compositoria; legamento dell'avambraccio all'arbusto tramite filo di ferro con la parte terminale della bobina di ferro con plastica rossa.

FASE 12- abbandono.

La suddetta cronologia è determinata anche dai seguenti elementi:

- la poca quantità di sangue all'interno della busta dimostrante che la fuoriuscita copiosa di sangue della zona colpita si è avuta fuori dalla busta;

- il lavaggio della ferita è ipotizzata in sede autoptica in quanto i capelli e i vestiti sono umidi, il volto e i capelli non appaiono troppo imbrattati di sangue;

- la fasciatura con il nastro adesivo è avvenuta con totale certezza lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere in quanto nella zona adesiva dello stesso nastro non sono state trovate tracce di erba, di terriccio e affini, e tale operazione minuziosa, certosina, meticolosa, svolta in un tempo lungo, è stata effettuata in luogo sicuro, al chiuso, lontano e al riparo da sguardi indiscreti o dal pericolo di essere scoperti, non frettolosamente nella radura dove è stato rinvenuto il cadavere;

- i vari legamenti con il filo di ferro sono avvenuti dopo la fasciatura con il nastro in quanto sono sovrapposti con il filo in evidenza; tale filo verosimilmente è stato posto per il fine pratico di creare una facile presa per facilitare il trasporto del corpo;

- il legaccio attorno alla busta è stato posto fra le ultime cose, per evitare il facile scioglimento causato dalla conformazione ovoidale della testa; la motivazione di tale legatura non è meglio nota se non come fine simbolico;

- considerato che il confezionamento è stato con certezza effettuato in un luogo diverso da quello del ritrovamento del cadavere il trasporto è stato agito al momento opportuno, di notte o alle prime luci dell'alba;

- il legamento della vittima all'arbusto è l'ultima operazione prima della presa distanza dalla vittima e dal luogo dell'abbandono del corpo, unito al liberarsi degli strumenti atti al confezionamento e che hanno un collegamento molto forte con la scena del crimine (forbici, matassa del filo di ferro, rotolo di scotch, ecc.).

5 - LA TEORIA DEL CRIMINE / IPOTESI ACCUSATORIA CONTRO CARMINE BELLI

Nei confronti del Belli è stata impostata dagli inquirenti la seguente teoria del crimine / ipotesi accusatoria:

A. Vittima Serena Mollicone scomparsa la mattina del 1.6.2001 rinvenuta cadavere il 3.6 loc. Fonte Cupa come da atti.

B. L'ultima notizia in vita della vittima risulterebbe, dopo una serie di screening fra molti avvistamenti disagiati e contaminati da avvistamenti contraddittori e dalla presenza di due ragazze somiglianti alla vittima (tali Katia Abballe e Sabrina Pede) essere la seguente:

- ‘ ore 9:30/9:35 circa del 1.6.2001 Serena Mollicone è vista fare l’autostop e/o attendere l’autobus per Arce nei pressi della rotonda di Isola Liri; Serena era sulla rotonda di Isola Liri perché era stata all’ospedale reparto radiologia per effettuare - così come ha effettuato - un’ortopanoramica (dichiarazioni di Enzina Iafrate tecnico di radiologia e del primario dott. Benedetto Ranaldi).

C. Dopo le ore 9:35 non si avrebbero più avvistamenti certi di Serena Mollicone;

D. I seguenti avvistamenti di Serena non sono ritenuti attendibili e/o credibili e/o esatti:

- ‘ avvistamento delle ore 11:25 da parte di Amerigo Zeppieri sull’autobus che da Sora porta in Arce fermata presso le PPTT; le dichiarazioni di Zeppieri sono annullate da quelle delle amiche di Serena tali Federica Di Palma e Francesca Consiglio;
- ‘ avvistamento delle ore 11:40 in Arce presso il mercato da parte dell’amica Valentina Cianchetti; l’avvistamento è dichiarato incerto in quanto la Cianchetti né ha descritto i vestiti della Mollicone, né la vedeva assiduamente;
- ‘ avvistamento delle ore 13:15 in Arce, presso il mercato, da parte della maestra Elvira Mollicone (non parente di Serena); l’avvistamento è ritenuto incerto in quanto gli inquirenti ritengono che la descrizione fornita dalla signora Elvira Mollicone non corrisponda al vero per la discrasia dei “calzini neri” e della “maglietta verde azzurra” che secondo la signora Elvira avrebbe indossato Serena, mentre invece la stessa è stata rinvenuta con calzini bianchi e maglietta rossa; la certezza dell’avvistamento, ma non in data 1.6.01 è sanata col fatto che due giorni prima del fatto, il 29 maggio, c’era stata la festa del patrono di Arce con fiera dove erano state sia la vittima, sia la suddetta Elvira Mollicone;

E. Carmine Belli avrebbe agito contro Serena col seguente Modus Operandi:

FASE 1 - impossessamento della vittima fra le ore 9:35 e le 10:09 non essendo la ragazza mai salita sull’autobus che da Sora arrivava a Isola Liri alle 10:10 per andare in Arce;

FASE 2 - tentativo di un approccio con la vittima che rifiuta, al che Belli avrebbe colpito la ragazza sulla tempia sinistra;

FASE 3 - messa in essere di una serie di comportamenti ipotetici che con tempi e modi diversi producono la morte di Serena, comportamenti configurabili in uno dei tre seguenti scenari:

1. trasporto di Serena in loc. Fonte Cupa, tentativo di un approccio, rifiuto, colpo alla tempia, confezionamento, occultamento, abbandono;

- *oppure* -

2. trasporto di Serena in loc. Fonte Cupa o in altro posto, tentativo di un approccio, rifiuto, colpo alla tempia, trasporto in altro posto dove il cadavere è confezionato, trasporto, ritorno in Fonte Cupa, occultamento, abbandono;

- *oppure* -

3. trasporto di Serena in una località non definita, tentativo di approccio, rifiuto, colpo alla tempia, confezionamento, imbustamento, trasporto in Fonte Cupa, occultamento, abbandono; nei suddetti tre scenari non è stato possibile agli inquirenti rappresentare, formulare e definire con certezza tempi, modi e opportunità in quanto dipendenti da troppe variabili allo stato delle indagini ancora ignote.

In ogni caso la teoria del crimine avanzata contro Belli lo vede presente in Isola Liri con la propria vettura fra le ore 9:35 e le 10:09 del primo giugno per impossessarsi della vittima, con la morte della stessa avvenuta entro le ore 15 del pomeriggio, e tale presupposto è annullato dall’alibi del Belli ricostruito da questi Consulenti (Belli era in Rocca d’Arce sino (minimo) alle ore 10:15, quindi, a 20 km di distanza dal *locus commissi delicti*).

F. Dopo la morte di Serena, Carmine Belli metterebbe in essere una serie di comportamenti per depistare, inquinare, fuorviare le indagini al fine di alterare lo stato dei fatti e dei luoghi, che

vanno dall'ipotetico avvistamento (poi rivelatosi impossibile) di Serena alle ore 10:30 del giorno stesso della scomparsa (venerdì 1 giugno 2001 con la ragazza descritta con maglia rossa, pantaloni alla pescatora, borsetta a tracolla, al bar della Valle, a 600 metri di distanza dalla località di rinvenimento del cadavere), al dichiarare tardivamente che aveva dato passaggi alla ragazza, al dichiarare che conosceva la loc. Fonte Cupa in quanto si recava nella stessa con la propria vettura a consumare amore mercenario con delle tossicodipendenti che si prostituivano.

Belli avrebbe prodotto una serie di menzogne, di comportamenti ulteriormente depistanti e inquinanti le indagini che solo un soggetto consapevole di avere una enorme responsabilità nell'uccisione di Serena può mettere in atto con i modi, le tecniche e i significati agiti dal Belli.

La ricostruzione della teoria del crimine e l'impianto accusatorio contro Carmine Belli sono inverosimili, impossibili e illogici nei tempi, nei modi e nelle sequenzialità.

6 - SEI PRINCIPALI SCENARI IPOTIZZABILI SULLA MORTE DI SERENA MOLLICONE

Si disegnano gli unici scenari possibili emergenti dalle evidenze MOCCI.

SCENARIO 1

- **intento primario:** azione di un soggetto erotomane e/o stalker (persecutore) che, alla fine, confeziona la salma con grande riguardo e la protegge;
- **contesto della morte:** evento senza causa apparente; con movente del tipo misto;
- **circostanze:** accaparramento della vittima;
- se aggressione: Serena si è ribellata, tentativo di fuga, colluttazione e disattivazione immediata della vittima con colpo all'arcata sopracciliare;
- se NON aggressione: incidente, casualità, tentativo di fuga;
- **confezionamento:** per amore, rispetto, conservazione, protezione, senso di colpa.

SCENARIO 2

- **intento primario:** sopravvenienza della morte per evento punitivo e/o in seguito a litigio;
- **contesto:** microcriminalità;
- **circostanze:** del tipo punitivo e/o di tacitazione testimoniale da definire; se aggressione prelievo della vittima con stratagemma o per via della conoscenza, aggressione improvvisa; se non aggressione, tramite minaccia, o verosimilmente litigio;
- **confezionamento:** con scopo di messaggio simbolico e di avvertimento con valenza territoriale; tentativo di sviamento delle indagini;
- **ad esempio,** in Sicilia è stata uccisa e imbustata una ragazza con simili modalità; lo stesso è accaduto in provincia di Caserta.

SCENARIO 3

- **intento primario:** sopravvenienza della morte in seguito a litigio;
- **contesto:** conoscente; microcriminalità;
- **circostanze:** litigio per motivi personali (invidia, gelosia, debiti non pagati, ecc.); circostanze da definire;
- **confezionamento:** ritualità; strumentale all'allontanamento dal crimine.

SCENARIO 4

- **intento primario:** morte in seguito ad azione di gruppo per motivi interni del gruppo;
- **contesto:** microcriminalità; tossicodipendenza; prostituzione; riti esoterici;

- **circostanze:** da definire;
- **confezionamento:** di avvertimento malavitoso; di messaggio simbolico; ritualistico.

SCENARIO 5

- **intento primario:** sex crime;
- **contesto** a sfondo sessuale da parte dell'offender;
- **confezionamento** con scopo di depistaggio e o/o erotomania; ritualità compositiva;
- **circostanze:** da definire; del tipo occasionale;
- *Ad esempio*, alcuni omicidi nella zona del casertano hanno visto ultimamente donne uccise, imbustate, legate, abbandonate nei pressi di elettrodomestici.

SCENARIO 6

- **intento primario:** tacitazione testimoniale;
- **contesto:** circostanziale, occasionale, passionale;
- **confezionamento:** con scopo di depistaggio e/o erotomania;
- **circostanze:** da definire.

7 - CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI CRIMINALISTICHE CRIMINOLOGICHE INVESTIGATIVE A FAVORE DI CARMINE BELLI (DIECI EVIDENZE)

A - EVIDENZE DELLA SCENA DEL CRIMINE

Dall'analisi della scena del crimine e dei reperti relativi non emerge alcun elemento di connessione con Belli e ad egli riferibile, riferito e compatibile, DIFATTI:

EVIDENZA 1 - Nessuna impronta papillare relativa la scena e il crimine è attribuibile a Carmine Belli

Nessuna delle consulenze e delle indagini tecniche esperite dal RACIS e dal Servizio di Polizia Scientifica della Criminalpol, tantomeno quelle esperite da questi Consulenti, ha concluso che le impronte papillari esaltate dai reperti con diretta connessione alla scena del crimine ed all'occultamento della salma, definite utili a comparazioni, siano da attribuire al Belli, difatti:

1. il CT del PM m.llo dei CC Roberto Gennari dichiara che sono risultate utili per i confronti un'impronta digitale sulla superficie della tesina indicata come "6a", un'impronta digitale individuata in uno spezzone di nastro adesivo reperto 15 e contrassegnata come "15a", una seconda impronta digitale individuata nel medesimo spezzone di nastro adesivo e indicata come "15d", ma nessuna di queste risulta essere riferibile al Belli: ed è fuori da ogni dubbio che il confezionatore abbia toccato sia il nastro, sia la copertina della tesina che ha provveduto a sparpagliare sulla scena a quattro metri circa di distanza dalla salma;
2. Il CT del PM, dattiloscopista isp. capo della Polizia di Stato Pietro Boemia ha rinvenuto 21 frammenti riferentisi a 15 digitali ed a 6 palmari tutti utili per i confronti, ma nessuno di questi risulta essere attribuibile a Carmine Belli, eppure, il confezionatore e occultatore ha pur dovuto maneggiare il libro;
3. Il contenitore metallico rinvenuto davanti la salma della Mollicone e sicuramente spostato dal soggetto che ha effettuato il confezionamento della stessa salma, presentava tracce di impronte papillari che non sono risultate appartenere al Belli bensì ad altro soggetto: ha fortissima valenza la circostanza che sul terreno fossero ben visibili le tracce del contenitore posizionato in altro luogo così come evincibile nella fotografia allegata e che, a contenitore spostato, l'erba sottostante non risulta essere secca, bensì verde e schiacciata, e che, quindi sia stato spostato proprio per motivi di occultamento della salma non più di 15-20 ore prima del rinvenimento;
4. Le risultanze sulle analisi relative i frammenti di impronte papillari non utili a comparazioni, in quanto contenenti un numero di minuzie inferiori - quindi non prove, ma indizi - però utili

all'attività di propulsione investigativa, anch'esse escludono Belli da una qualsiasi connessione con la scena del crimine e con quanto in essa contenuto, vittima compresa.

In questo contesto è da considerare con magnitudo enorme che il Belli, fra l'altro, aveva costantemente le mani sporche di vernice o altri materiali, quindi, le sue tracce papillari sui reperti relativi lo scarico, l'occultamento e l'abbandono della salma della Mollicone, avevano maggiore probabilità di essere lasciati sulla scena proprio in base alla legge di Edmund Locard, uno dei principi della criminalistica.

In effetti i carrozzieri, nella fattispecie il Belli, o comunque i riparatori di veicoli in genere, proprio per la loro singolare attività esercitata a mani nude, vengono a contatto costantemente con oli, detergenti, acidi e altro, i quali lasciano quotidianamente microparticelle sulle estremità cutanee delle mani stesse, almeno fino a terminata carriera (si noti all'uopo la video cassetta che riprende l'interrogatorio del Belli), pertanto sui reperti innanzi dettati sarebbero dovute emergere tracce di sostanze chimiche fino ad ora narrate, e ciò non è emerso.

EVIDENZA 2 - Nessuna traccia biologica e di DNA relativa la scena e il crimine è attribuibile a Carmine Belli

1. Il DNA dei reperti 2 e 3 rinvenuti sulla scena, rispettivamente dieci fazzolettini di carta e quattro mozziconi di sigarette, così come si evince dalla consulenza tecnica biologica dei CT del PM capitano CC Giampietro Lago, marr. UPS Antonino Virgili e maresciallo capo Giancarlo D'Errico appartiene a tre diversi individui di sesso maschile, ma i "loci" di tale DNA sono diversi da quelli di Carmine Belli; al che è giusto ritenere che la presenza del Belli sui luoghi del crimine e del rinvenimento del cadavere non è provata.
 2. Questi Consulenti sottolineano che il DNA del Belli e quelli provenienti dagli oggetti repertati sulla scena sono diversi e incompatibili.
 3. L'eventuale Dna delle feci, se umane, non è riferibile a Carmine Belli in quanto lo stesso non è coinvolto nell'evento criminoso (questi Consulenti non conoscono se il suddetto reperto sia stato conservato così come prescrive la catena di custodia).
1. Il Dna repertato sul rep. 14 (fil di ferro che cingeva le caviglie della Mollicone) non è riferibile al Belli.

B - LE CERTEZZE RELATIVE IL CRIMINE SONO TUTTE FAVOREVOLI A BELLI

Il crimine che si è analizzato non è un crimine dimostrato in senso omicidiario, bensì è omicidio solo in via ipotetica in quanto vi è stato l'effetto morte; sicuramente esiste il crimine relativo l'occultamento e il depistaggio delle indagini, crimine che è connesso direttamente alla morte della Mollicone.

La morte avvenuta c'è, ma non sono stati dimostrati tempi, motivi, strumenti, cause e circostanze del decesso.

Non vi sono tracce certe di omicidio, bensì di morte avvenuta e di occultamento della salma.

In ogni caso non vi è alcuna connessione di nessun genere fra la morte di Serena Mollicone e l'imputato Carmine Belli.

EVIDENZA 3 - Il confezionamento della salma non è avvenuto in Fonte Cupa, luogo del rinvenimento, la circostanza è favorevole a Belli.

Evento logicamente e scientificamente certo è che vi sono state attività di occultamento della salma, precedute da attività di trasporto della stessa, precedute da attività di confezionamento e imbustamento: attività tutte precedute dall'evento - IGNOTO - che ha causato e/o prodotto la morte della Mollicone, oppure, del momento storico che ne ha visto la morte.

Ulteriore certezza è che il confezionamento della salma è avvenuto in località protetta, certamente non a contatto con il terreno, con l'erba, con il terriccio, con il fogliame, con l'esterno: in caso contrario sui 15 metri di nastro adesivo dovevano esserci per forza di cose residui di detti elementi. Ulteriore certezza che si aggancia alla precedente è che il confezionamento è avvenuto al chiuso e

non all'aperto, in caso contrario su parte o parti dei 15 metri degli spezzoni dovevano essere reperite quelle tracce relative all'ambiente naturale ed alle zone aperte che invece non sono state rinvenute.

EVIDENZA 4 - I tempi del confezionamento della salma sono lunghi, la circostanza è favorevole a Belli.

La salma è stata confezionata tramite tre gruppi di tipi di attività di cui nessuna in contemporanea:

1) avvolgimento con nastro, 2) imbustamento, 3) legamento con fil di ferro.

1) L'avvolgimento con nastro è stato effettuato in tre fasi diverse:

1° fase: avvolgimento del volto, 4 giri, tranciamento del nastro; suddetta attività ha certamente preceduto quella di imbustamento;

2° fase: avvolgimento dei polsi, rep. 18, metri 5 per almeno 25 giri, tranciamento del nastro; suddetta attività ha certamente preceduto quella di legamento col fil di ferro;

3° fase: avvolgimento delle gambe, rep. 15, metri 6, per almeno 15 giri, tranciamento del nastro; suddetta attività ha certamente preceduto quella di legamento col fil di ferro;

2) L'imbustamento è stato effettuato dopo l'avvolgimento del volto, è stato seguito dal legamento col laccio evidenziato da questi consulenti ma non da quelli del PM, il tutto è stato seguito dall'unione dei due lembi della busta e da successivo avvolgimento col nastro adesivo.

3) Il legamento con il fil di ferro è stato effettuato in tre fasi diverse:

1° fase; legamento dopo l'avvolgimento con nastro dei polsi; a tale legamento è succeduto l'avvitamento del fil di ferro con eventuale tranciatura;

2° fase: legamento dopo l'avvolgimento con nastro sotto le ginocchia; a tale legamento è succeduto l'avvitamento del fil di ferro con eventuale tranciatura;

3° fase: legamento sopra gli scarponcini con eventuale tranciatura;

I tempi di siffatte operazioni, che si ripete essere con certezza tutte sequenziali e nessuna in simultanea, sono lunghi ed agevolmente calcolabili in almeno tre ore.

EVIDENZA 5 - Il sangue è sgorgato copioso dalla fronte, la circostanza è favorevole a Belli.

Se l'evento è accaduto in macchina, questa con certezza assoluta si è sporcata di sangue: e le ricerche tramite Luminol escludono Belli.

Se l'evento è accaduto in una casa, parti di questa si sono sporcate di sangue: e le ricerche tramite Luminol escludono le pertinenze del Belli.

EVIDENZA 6 - Il tempo di stazionamento della salma sul posto decorre dal tardo pomeriggio di sabato 2 giugno, la circostanza è favorevole a Belli.

- Elementi inconfutabili quali il sopralluogo di sabato 2 giugno da parte di ben quattro Militi della Benemerita proprio a un metro dai televisori, lo spostamento del contenitore effettuato poche ore prima del rinvenimento e la presenza dello sterco - se animale - sulle gambe della vittima, fanno ritenere con certezza che la salma non fosse sul luogo prima della sera del sabato 2 giugno.

- Lo sterco trovato sul cadavere (ipotizzando che sia di animale e non umano) è presente in minima parte: tale circostanza è incompatibile con un lungo stazionamento, in quanto gli animali usano i loro escrementi per segnalare il territorio e perpetrano questa abitudine nel tempo.

EVIDENZA 7 - CARMINE BELLI HA UN ALIBI

I tempi esecutivi non sono compatibili con l'ipotesi Belli.

Impossibilità di sincronie esecutive da parte del Belli.

La teoria del crimine / ipotesi accusatoria formulata contro Belli ritiene che lo stesso si sia impossessato della vittima, nei pressi di Isola Liri, prima delle ore 10:09 e dopo le ore 9:35. Tale ipotesi scaturisce dagli accertamenti dell'UACV e dalla ricostruzione dei tempi che ne è sorta.

Nel momento *commissi delicti* che ha il segmento topico dalle ore 9:35 alle 10:09 e che vede Serena Mollicone posizionata in Isola Liri intenta ad aspettare l'autobus per Arce delle ore 10:10 e/o fare autostop, Carmine Belli è posizionato a km 20 sino alle ore 9:55 e in 14 minuti non avrebbe mai potuto arrivare a Isola Liri (ma con quale macchina visto che la sua era in Arce e quella del socio era in officina?), non avrebbe avuto il tempo, i modi, i mezzi e gli strumenti per impossessarsi della vittima così come vuole illogicamente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ed ancora, essendo stata Serena Mollicone caricata dal soggetto - che poi l'ha confezionata - fra le 9:35 e sicuramente prima delle 10:09, sono bassissime le probabilità che una ragazza che faccia l'autostop non abbia quasi subito ottenuto un passaggio. E perché mai Belli avrebbe dovuto scappare da Rocca d'Arce dove stava lavorando sino a Isola Liri? E come ha fatto il Belli a intuire - alle 9:50 - che a Isola Liri ci fosse qualche donna "sessualmente consumabile"? E come avrebbe fatto in 19 minuti ad arrivare a Isola Liri da Rocca d'Arce? E con quale mezzo visto che Tomaselli ha ripetutamente dichiarato che lo stesso Belli era senza vettura? E in questo contesto, come avrebbe fatto il Belli a consegnare la vettura Alfa 156 alle ore 17 del venerdì?

La teoria del crimine contro Belli è carente anche sotto il profilo logico dell'organizzazione logistica strumentale e dei tempi utili alla commissione del delitto.

Belli non poteva arrivare a ghermire Serena Mollicone in Isola Liri perché era posizionato in altri luoghi a km 19 di distanza e privo della vettura.

Tanto emerge dall'esperimento tecnico effettuato dai CT Lavorino e Lilli.

EVIDENZA 8 - IL MODUS OPERANDI

La teoria del crimine contro Belli è carente sempre e comunque per quello che riguarda il progetto criminale e l'organizzazione logistica da parte di Belli e non fornisce risposta alle seguenti questioni.

1. Come faceva Belli a sapere che Serena era posizionata sulla piazzola di Isola Liri a fare l'autostop e quindi vulnerabile?
2. Come è potuto venire in mente a Belli di dirigersi così, all'improvviso, e non prima delle 9:50 - 10:00, verso Isola Liri?
3. Come e con cosa si sarebbe diretto Belli a Isola Liri, visto che la sua macchina Lancia Dedra era in Arce e lui in Rocca d'Arce?
4. Come poteva aver preso la macchina del Tomaselli visto che lo stesso aveva la totale disponibilità della stessa e che alle ore 12:30 è andato via per tornare alle 14:30?
5. Da dove sarebbe spuntata la macchina del Belli in Rocca d'Arce visto che era in Arce (oltre che priva di assicurazione)?
6. Come è possibile che Serena potesse avere fatto autostop per oltre 25 minuti senza essere presa da nessuno?
7. Come e quando Belli avrebbe trasportato Serena in loc. Fonte Cupa? E quando e dove l'avrebbe confezionata? E quando e dove l'avrebbe tenuta nascosta?

EVIDENZA 9 - Il telefonino di Serena non ha alcuna connessione con Belli

Il telefonino rinvenuto in casa di Guglielmo Mollicone - connessione del tipo diretto con Serena - propone un tipo di attività, di conoscenze, di possibilità, di opportunità, di capacità e di tempistica - oltre che di intenti - che Carmine Belli non possedeva e non poteva possedere.

EVIDENZA 10 - Le Matrici MOCCI quali la MALMEV • Matrice Logistica e Management dell'Evento, il MODULO 7 S - Strategia, Struttura, Sistemi, Skills, Stile, Staff, Shared Values, la MOCO - Matrice Organizzativa Cronologica dell'Omicidio, la MACREV • Matrice Cronologica della Ricostruzione dell'Evento, la TAPEC - Tabella delle Possibilità Esecutive

del Crimine, fanno ritenere e concludere che Carmine Belli non ha le caratteristiche di possibilità, capacità, opportunità, sistemi, mezzi, conoscenze ed affini ad avere commesso il crimine così come in IPOTESI ACCUSATORIA EQUIVALENTE ALLA TEORIA DEL CRIMINE.

CONCLUSIONI

- 1. Nessuna impronta papillare relativa la scena e il crimine è attribuibile a Carmine Belli.**
- 2. Nessuna traccia biologica e di DNA relativa la scena e il crimine è attribuibile a Carmine Belli.**
- 3. Il confezionamento della salma non è avvenuto in Fonte Cupa, luogo del rinvenimento, la circostanza è favorevole a Belli.**
- 4. I tempi del confezionamento della salma sono lunghi (almeno tre ore), la circostanza è favorevole a Belli.**
- 5. Il sangue è sgorgato copioso dalla fronte di Serena, la circostanza è favorevole a Belli.**
- 6. Il tempo di stazionamento della salma sul posto decorre dal tardo pomeriggio di sabato 2 giugno, la circostanza è favorevole a Belli.**
- 7. CARMINE BELLI ha un alibi, i tempi esecutivi dell'evento non sono compatibili con l'ipotesi accusatoria, vi è impossibilità di sincronie esecutive da parte del Belli.**
- 8. La teoria del crimine contro Belli è carente sempre e comunque per quello che riguarda il progetto criminale e l'organizzazione logistica da parte di Belli.**
- 9. Il telefonino di Serena non ha alcuna connessione con Belli.**
- 10. Le Matrici MOCCI quali la MALMEV - Matrice Logistica e Management dell'Evento; il MODULO 7 S - Strategia, Struttura, Sistemi, Skills, Stile, Staff, Shared Values; la MOCO - Matrice Organizzativa Cronologica dell'Omicidio; la MACREV (Matrice Cronologica della Ricostruzione dell'Evento); la TAPEC - Tabella delle Possibilità Esecutive del Crimine, fanno ritenere e concludere che Carmine Belli non ha le caratteristiche di possibilità, capacità, opportunità, sistemi, mezzi, conoscenze ed affini ad avere commesso il crimine così come in IPOTESI ACCUSATORIA EQUIVALENTE ALLA TEORIA DEL CRIMINE.**

Carmelo Lavorino

Marco Lilli

Dante Davalli

Giuseppina Ruffo

Enrico Delli Compagni

Fulvio Marsella